CAMERA DEI DEPUTATI N. **4080-*bis***

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 17 ottobre 1986 (Stampato n. 1720)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

MANCINO, VITALONE, COCO, CODAZZI, DE GIUSEPPE, DI LEMBO, GALLO, LIPARI, PINTO MICHELE

Modifiche alla disciplina della custodia cautelare

Già articoli 2 e 3 della proposta di legge 4080, nel testo approvato dalla IV Commissione permanente giustizia, stralciati con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 5 novembre 1986

ART. 1.

.
.
.

ART. 2.

1. Il settimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« I termini stabiliti nei commi precedenti rimangono sospesi durante il tempo

in cui l'imputato è sottoposto, in qualunque stato e grado del procedimento, ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato o per consentire la partecipazione all'udienza quando in precedenza egli ha rifiutato di assistervi, ovvero a richiesta sua o del difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie ritenute indispensabili con espressa indicazione nel provvedimento di sospensione o di rinvio. I predetti termini rimangono altresì sospesi nella fase del giudizio per il tempo in cui il dibattimento deve essere rinviato o sospeso a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione al dibattimento di uno o più difensori ».

ART. 3.

1. L'articolo 7 della legge 28 luglio 1984, n. 398, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. I termini previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale, possono essere prorogati:

a) fino ad un terzo per la fase istruttoria, con ordinanza del tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-*ter* del codice di procedura penale, su istanza motivata del giudice istruttore, limitatamente ai delitti previsti dagli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale e dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale. L'istanza del giudice istruttore è comunicata al pubblico ministero e all'imputato;

b) fino alla metà per la fase intercorrente tra la pronuncia della sentenza di primo grado e quella di appello, su istanza del pubblico ministero con ordinanza della sezione istruttoria presso la corte d'appello, limitatamente ai delitti di cui all'articolo 272, terzo comma, n. 5),

del codice di procedura penale. L'istanza è comunicata al giudice e all'imputato.

2. Le proroghe di cui al primo comma possono essere disposte quando sono giustificate da oggettive necessità processuali.

3. Contro le ordinanze può essere proposto ricorso per cassazione.

4. Il ricorso non sospende l'esecuzione ».

ART. 4.

.
.
.